Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica
Direzione Generale Enti Locali e Finanze
Servizio Tecnico

Fornitura Materiale Elettrico per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici degli edifici dell'Amministrazione Regionale .

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1

Descrizione delle forniture.

Il presente Capitolato regolamenta la fornitura materiale elettrico per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici degli edifici dell'Amministrazione Regionale.

L'oggetto della fornitura è descritta in dettaglio nell' Allegato A) – (Elenco Case Madri Materiali Elettrici).

Art. 2

Importo delle forniture.

Gli importi della forniture sono :

Lotto 1 - € 110.000,00 I.V.A. esclusa – materiali elettrici;

Lotto 2 - € 40.000,00 I.V.A. esclusa – Illuminotecnica.

L'Amministrazione non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dei predetti importi, da ritenersi solamente orientativi, in quanto trattandosi di forniture da eseguirsi a seconda delle esigenze degli uffici, non è possibile prestabilirne l'ammontare, ed ha rilevanza ai soli fini della costituzione della cauzione.

Art. 3

Modalità di esperimento della gara e criteri di aggiudicazione.

La gara verrà esperita ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 24 luglio 1992 n° 358, e sarà aggiudicata alla Ditta che offrirà il massimo ribasso percentuale sul listino prezzi dei materiali elettrici delle Case Madri indicate nell'Allegato A).

La Ditta aggiudicataria, entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione, dovrà depositare presso gli uffici del Servizio Tecnico, i listini prezzi ufficiali, vigenti al momento dell'offerta, rigorosamente su supporto informatico, a pena di decadenza dall'aggiudicazione.

Art. 4

Termini e modalità di ricezione dell'offerta.

Le Ditte che intendono partecipare alla gara, dovranno recapitare a mano, per il tramite del servizio postale o servizio di recapito autorizzato a mezzo posta raccomandata, un unico piego chiuso, sigillato e controfirmato in tutti i lembi di chiusura - a pena di esclusione – indirizzato a Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali Finanze e Urbanistica – Direzione Generale Enti Locali e Finanze - Servizio Tecnico – Viale Trieste, 186 – 09123 CAGLIARI.

Detto plico dovrà recare all'esterno la dicitura "Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 358/92 per l'affidamento della fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici degli edifici dell'Amministrazione Regionale", il nome e l'esatto indirizzo dell'impresa partecipante.

Il recapito entro i termini previsti è ad esclusivo rischio del mittente.

Tale plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 31 marzo 2005 e dovrà contenere, in due buste separate, sigillate e controfirmate in tutti i lembi di chiusura – a pena di esclusione - la sotto elencata documentazione:

BUSTA N° 1 riportante la dicitura all'esterno "Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 358/92 per l'affidamento della fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici degli edifici dell'Amministrazione Regionale" - "Documentazione Amministrativa":

1) dichiarazione sostitutiva di certificazioni resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in conformità all'allegato B), da compilare e sottoscrivere a cura del titolare o rappresentante legale dell'impresa. Nel caso di concorrenti costituiti in associazione temporanea o consorzio di imprese la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o costituirà il raggruppamento. Alla dichiarazione deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

a) In caso di raggruppamento temporaneo, dichiarazione atta a individuare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese con la specificazione che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 11 del D.Lgs. 157/95.

b) Dichiarazione delle parti di fornitura che si intendono eventualmente subappaltare a terzi.

BUSTA N° 2 riportante la dicitura all'esterno "Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 358/92 per l'affidamento della fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici degli edifici dell'Amministrazione Regionale" - "Offerta economica"

le offerte redatte in bollo da € 11,00, rese in conformità agli Allegati 1) e 2), dovranno essere inserite in separate buste chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, ciascuna delle quali dovrà indicare il lotto di riferimento, nelle quali non dovranno essere inseriti altri documenti oltre a quelli espressamente indicati di seguito, dovranno recare:

1. il nominativo e l'esatto indirizzo della impresa partecipante;
2. indicazione del numero di codice fiscale/partita IVA della Ditta;
3. l'offerta, con l'indicazione del **ribasso unico** in percentuale, da applicare sui listini prezzi, in vigore al momento della presentazione dell'offerta;
4. la sottoscrizione con firma leggibile e timbro, del legale rappresentante o persona legalmente autorizzata a presentare offerte in nome, per conto e nell'interesse della Ditta concorrente.

E' consentita la partecipazione ad un singolo lotto.

L'offerta dovrà essere formulata sia in lettere che in cifre (fermo restando che, in caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'Amministrazione) e sottoscritta in ciascun foglio dal titolare o legale rappresentante della ditta partecipante.

L'assenza della sottoscrizione e l'incompleta compilazione dei moduli Allegati 1) e 2), comporteranno la nullità della stessa e l'esclusione dalla gara.

Art. 5

Espletamento della gara e risultanze della aggiudicazione.

L'appalto verrà esperito nelle seguenti fasi:

1. nel giorno e all'ora indicati nel bando di gara, presso la sede dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, Viale Trieste n° 186 – CAGLIARI, si procederà con l'apertura dei plichi al fine di verificare l'ammissibilità della candidatura con verifica della presenza e conformità della documentazione amministrativa richiesta;
2. Successivamente seguirà l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la conseguente attribuzione del punteggio. Quindi, sulla base della graduatoria, il Presidente di gara procederà ad aggiudicare provvisoriamente la fornitura in favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio più alto.

Art. 6

Cauzione definitiva.

La Ditta aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fidejussoria pari al 10 per cento dell'importo netto della fornitura. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La cauzione viene presentata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla stipula del contratto, riservandosi l'Amministrazione la facoltà di richiedere l'ulteriore risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa, sostenuta per l'esecuzione della fornitura, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha altresì il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. L'Amministrazione può richiedere alla Ditta aggiudicataria, il reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto od in parte.

Il costo relativo alla cauzione è a carico dell'aggiudicatario.

La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto, e comunque non prima che siano state definite tutte le eventuali contestazioni e vertenze che fossero in corso tra le parti.

Lo svincolo della cauzione verrà effettuato a domanda e a spese dell'Impresa aggiudicataria, nella quale la medesima dichiarerà di non aver altro da pretendere dall'Amministrazione.

Art. 7

Stipulazione del contratto.

L'Amministrazione notificherà alla Ditta, una volta espletata la gara, l'avvenuta aggiudicazione della fornitura, chiedendo altresì la trasmissione dei documenti necessari per la stipula del contratto, da inviare entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Nella data che verrà fissata dall'Amministrazione, si provvederà alla stipula del contratto di appalto. Qualora l'aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto e/o non avesse provveduto alla consegna dei documenti contrattuali, sarà considerato decaduto dall'aggiudicazione.

Nel contratto verranno formalmente ed esplicitamente richiamati come parte integrante, anche se non direttamente allegati il capitolato speciale, la lettera d'invito, tutti gli allegati in essi richiamati e l'offerta presentata in sede di gara.

Art. 8

Obblighi dell'Impresa aggiudicataria.

Dopo l'approvazione dell'aggiudicazione, l'Amministrazione inviterà l'Impresa aggiudicataria a:

1) costituire cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo netto dell'appalto;

2) depositare le spese di contratto, registro e accessorie nessuna eccettuata ed esclusa, se richieste, che l'aggiudicatario riconosce a proprio carico;

3) firmare il contratto, nel giorno e nell'ora che verranno indicati nella comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione ed all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

Qualora dalle eventuali verifiche, si accertasse che l'Impresa aggiudicataria non risulti in possesso dei requisiti richiesti, ciò comporterà la decadenza dall'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

La rinuncia immotivata all'affidamento o la risoluzione del contratto per causa dell'aggiudicatario determinerà l'incameramento del deposito cauzionale e l'accollo da parte dell'aggiudicatario dei maggiori oneri che dovrà sostenere l'Amministrazione per il rinnovo della procedura o affidamento alla Impresa che segue in graduatoria.

In caso di rinuncia immotivata, fallimento dell'aggiudicatario o risoluzione del contratto, mancata costituzione delle garanzie o per altra causa, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare l'Impresa successivamente classificata al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura alle condizioni economiche già proposte dalla medesima in sede di offerta.

Art. 9

Oneri e obblighi diversi a carico dell'aggiudicatario.

A carico dell'Impresa aggiudicataria saranno, integralmente e per tutta la durata del periodo contrattuale, i seguenti oneri:

1) le spese per la fornitura dei prodotti, secondo quanto proposto in sede di offerta ed accettato con la stipula del contratto;

2) le spese di imballo, nolo trasporto dei prodotti e materiali, recupero e smaltimento degli imballi e materiali di risulta;

3) le spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale dell'Impresa necessarie all'esecuzione della fornitura;

4) l'attuazione delle condizioni di garanzia per i beni forniti;

5) qualunque altra opera e fornitura o prestazione necessaria per la corretta esecuzione e funzionalità dell'oggetto della gara, per quanto concerne sia particolarità tecniche che legali e amministrative, comprese quelle opere o provvedimenti che siano prescritti da particolari disposizioni vigenti, emanate da qualunque autorità, anche se non specificatamente richiamate nei patti contrattuali, o che si rendano indispensabili per particolari ragioni contingenti di sicurezza o di altra natura;

L'impresa aggiudicataria si obbliga inoltre a:

1) garantire l'esecuzione, in stretto contatto con i competenti uffici dell'Amministrazione, di tutte le attività previste dall'incarico conseguente all'aggiudicazione, secondo i tempi stabiliti e le esigenze dell'Amministrazione;

2) riconoscere a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione del proprio personale impiegato nelle prestazioni oggetto del contratto sottoscritto e, relativamente alle prestazioni di specie, si impegna altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

3) applicare integralmente in tutte le fasi di esecuzione delle prestazioni derivanti dalla sottoscrizione del contratto, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e attuare nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori oggetto del contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L.;

4) eseguire la fornitura con personale proprio, di livello professionale adeguato, fornendo a richiesta dell'Amministrazione, in ogni momento, l'elenco del personale tecnico addetto all'esecuzione della fornitura. L'Amministrazione ha la facoltà di manifestare il non gradimento nei confronti dei dipendenti del fornitore, che è tenuto a sostituire, su richiesta scritta, il dipendente non gradito nelle attività che svolge presso l'Amministrazione.

Art. 10

Termine e luogo di consegna.

La Ditta dovrà effettuare la consegna dei materiali oggetto della fornitura a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, presso gli Uffici dell'amministrazione che di volta in volta

verranno comunicati mediante ordine scritto, ovvero, presso la rivendita della Ditta, direttamente al personale incaricato dall'amministrazione, dietro presentazione di apposito buono d'ordine.

Il termine di consegna viene stabilito in 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione dell'ordinativo da parte della Ditta. Non sono previsti quantitativi minimi di ordinazione.

Art. 11

Sospensione delle forniture.

L'Impresa aggiudicataria non può sospendere la fornitura in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto delle controversie con l'Amministrazione. Tale evenienza costituirà inadempienza contrattuale e comporterà la conseguente risoluzione del contratto per colpa grave, restando a carico dell'Impresa tutti gli oneri, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica, e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 12

Risoluzione del contratto.

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall'Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.

E' prevista la risoluzione contrattuale oltre i casi già previsti dal presente capitolato, nei seguenti casi:

1) nel caso di riscontrata non veridicità in tutto od in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione d'offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a forniture parzialmente eseguite;

2) quando l'aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura concorsuale o di fallimento;

3) nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell'aggiudicatario;

4) nel caso di inadempienza alle clausole e alle condizioni del contratto ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del Codice Civile;

5) nel caso in cui le penali applicate superino il 10% del valore netto del contratto.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione della fornitura. La risoluzione contrattuale comporta l'incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni consequenziali.

Art. 13

Esecuzione in danno.

In caso di risoluzione del contratto durante l'esecuzione delle forniture, l'Amministrazione si riserva il diritto di affidare a terzi la realizzazione di quanto necessario al regolare completamento delle stesse, con addebito del maggior costo sostenuto a carico dell'Impresa inadempiente, oltre che ad ogni diritto al risarcimento dei danni subiti, ed in particolare, si riserva di esigere dall'aggiudicatario il rimborso delle eventuali spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento contrattuale.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge e per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione potrà procedere con trattativa diretta, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. L'affidamento a terzi sarà notificato all'Impresa inadempiente con indicazione del nuovo affidatario e dei nuovi termini di esecuzione relativi al nuovo affidamento e al relativo importo.

L'Amministrazione ha inoltre facoltà di avvalersi sull'importo della cauzione definitiva prestata dall'Impresa e di differire il pagamento del saldo dovuto al momento della risoluzione al fine di quantificare il danno che l'aggiudicatario è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

Art. 14

Penali.

Per ogni giornata o frazione di ritardo rispetto ai termini di consegna stabiliti nell'articolo 10, verrà applicata una penale pari al 0,1 % del valore dell'intera fornitura.

Art. 15

Responsabilità dell'Impresa aggiudicataria.

L'Impresa è responsabile per ogni parte, nessuna esclusa o riservata, delle forniture oggetto dell'appalto.

Sono a carico dell'Impresa i rischi di perdite e di danni durante il trasporto dei prodotti e la sosta presso l'Amministrazione, ad eccezione delle perdite e dei danni imputabili all'Amministrazione

stessa. I rischi di ogni genere entrano nel carico dell'Amministrazione solo dopo la data del verbale di accettazione favorevole.

Art. 16

Pagamenti.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.L. 28 marzo 1197, n° 79 convertito in Legge 28 maggio 1997, n° 40, non è consentita l'erogazione di anticipazioni all'Impresa aggiudicataria. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità cui l'Impresa è incorsa, avverrà in unica soluzione (riferito ad ogni singolo ordine) entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa fattura.

Art. 17

Condizioni dell'appalto.

Nell'accettare la fornitura oggetto del presente capitolato, l'Impresa dichiara:

a) di accettare tutte le norme previste nel presente capitolato;

b) di aver valutato l'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della manodopera, dei noli e trasporti;

c) di osservare nelle varie fasi della fornitura tutte le norme in materia di forniture e contratti della pubblica amministrazione.

L'Impresa non potrà eccepire, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme del presente capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche ed espressamente previste nel contratto.

Art. 18

Osservanza delle leggi e dei documenti contrattuali.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'appalto è disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture di beni e servizi, dalle norme in materia di contratti e in subordine dalle disposizioni del Codice Civile.

In particolare si richiama l'obbligo per l'Impresa all'osservanza:

a) delle leggi e regolamenti vigenti per gli appalti di forniture di beni e servizi;

b) delle norme di sicurezza e igiene sul lavoro e simili;

c) delle norme UNI, CEI, e delle varie forme di certificazione e standardizzazione in ambito nazionale e internazionale (ISO 9000, 9001, 9002 e norme collegate), la conformità alla Direttiva CEE 89/336 e relativa marcatura CE delle componenti offerte;

d) delle responsabilità e degli obblighi derivanti dal rispetto delle norme previste in materia sicurezza di cui al D.Lgs. 19 settembre 1994, n° 626.

Art. 19

Clausola risolutiva espressa.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora non fossero rispettate le obbligazioni nascenti dal presente capitolato e dal successivo contratto d'appalto e quando l'Impresa dimostri abitudinaria negligenza nell'esecuzione delle forniture, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto in danno della stessa, mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata A.R., e con incameramento della cauzione di cui all'art. 6, riservandosi la facoltà di richiedere l'ulteriore risarcimento del danno.

Art. 20

Obbligatorietà della forma scritta.

Ogni modificazione delle condizioni e dei termini contrattuali richiede la forma scritta, a pena di nullità. Le eventuali proposte di variazioni e/o integrazioni al contratto, le proposte di aggiunte di materiali, che ciascuna delle parti volesse formulare devono essere notificate dalla parte in forma scritta e sono integrate nel contratto solo dietro accettazione espressa nella medesima forma.

Art. 21

Controversie.

Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Impresa fornitrice e l'Amministrazione, che non si potessero risolvere in via bonaria, nessuna esclusa, sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

Art. 22

Norme applicabili.

Per quanto non espressamente trattato nel presente capitolato e nella lettera d'invito si rimanda alle norme in materia di appalti e forniture, contratti, alle Leggi ed al Regolamento di Contabilità Generale dello Stato.

Art. 23

Trattamento dei dati personali.

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al D.lgs 196/2003, si informa che:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente

l'espletamento della presente gara;

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla presente gara, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione in base alla vigente normativa;

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- *i)* il personale interno dell'ente implicato nel procedimento;
- *ii)* i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- *iii)* ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto n° 241;
- *iv)* altri soggetti della Pubblica Amministrazione;

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003, cui si rinvia;

f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.

Art. 24

Varie.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti di natura amministrativa contattare i seguenti numeri:

tel. 070/6064108 - 347/2788049 - fax 070/6064025.